REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN

COMUNE DI BIONAZ (AO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO TELECAMERA MOBILE DELLE ISOLE ECOLOGICHE COMPOSTE DA STRUTTURE SEMINTERRATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 31/10/2012

INDICE -SOMMARIO

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINAUTÀ ISTI1UZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 NOTIFICAZI0NE PREVENTIVA AL GARANTE

Art. 6 RESPONSABILE

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 8 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Art. 9 ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Art. 10 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

Art. 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 12 SICUREZZA DEI DATI

Art. 13 MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEO RIPRESI

Art. 14 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 15 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

Art. 16 COMUNICAZIONE DEI DATI

CAPO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 NORMA DI RINVIO

Art. 18 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 MODIFICHE REGOIAMENTARI

Art 20 PUBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art 21 ENTRATA IN VIGORE

Allegato 1. *CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATE VIDEORIPRESI*

Allegato 2. *PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI*

Allegato 3. *CARATTERISTICHE DELLA VIDEO CAMERA*

Allegato 4 *ELENCO DELLE POSSIBILI ZONE VIDEOSORVEGLIATE*

Allegato 5 *PLANIMETRIA DELLE POSSIBILI ZONE VIDEOSORVEGLIATE*

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Bionaz, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Comune di Bionaz nella persona del suo rappresentante legale;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza mobile, attivato in uno dei punti individuati nell'allegato n. 4.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bionaz, sono:

a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;

b) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

c) la vigilanza sulle isole ecologiche al fine di prevenire azioni di abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori seminterrati;

d) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti al di fuori dei contenitori.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

4 L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy" .

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 6 - RESPONSABILE

1. Il Sindaco, quale Titolare del trattamento può designare per iscritto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del Responsabile.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

2. I dati personali sono ripresi attraverso la telecamera dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in uno dei punti individuati nell'allegato 4. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà

individuato dalla Polizia locale in seguito alle indicazioni fornite degli uffici della Comunità montana Grand Combin.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici della Comunità montana o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Bionaz si obbliga ad affiggere nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. N. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune di Bionaz si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle formalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Municipio di Bionaz. Alla centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

ART. 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;

b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

c) all'Amministratore di Sistema del Comune di Bionaz e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

a) la data e l'ora dell'accesso;

b) l'identificazione del terzo autorizzato;

c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;

f) la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 15 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Bionaz a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 18 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART 20 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

ART 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2 Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
4) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
5) L'accesso alle immagini è consentito solo:
   - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
   - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
   - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
   - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
7) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video.
8) Tutti gli accessi da parte di terzi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'All. 2, nel quale dovranno comunque essere riportati:
   - la data e l'ora dell'accesso
   - l'identificazione del terzo autorizzato
   - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso

   Per quanto riguarda il monitoraggio dell'accesso da parte dei soggetti autorizzati si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.
9) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
2) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
   - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
   - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
   - presenza di altre persone
   - attività svolta durante le riprese
4) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.
7) Per la procedure ivi previste possono essere utilizzati gli allegati fac – simili.

FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto .....nato a ..... il .....

Residente a ..... in via .....

identificato tramite .....,
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa .....
.....
.....

2 Data di possibile ripresa
.....

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
.....
.....
.....

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
.....
.....
.....

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
.....
.....
.....

7 Attività svolta durante la possibile ripresa .....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

_____, li.....

In Fede

.....

FAC -SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il sottoscritto .....nato a ..... il .....

Residente a ..... in via .....

che aveva presentato in data ..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti.....
.....
.....

_____, li .....

In fede

.....

FAC-SIMILE FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI DA PARTE DI TERZI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	

					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE

Il sistema si compone di una telecamera con modem UMTS integrato per videochiamata con supporto audio/video, con sensore VGA 640x480 pixel, dotata di illuminazione con LED ad infrarosso per visione notturna.

In caso di mancanza di rete UMTS, la telecamera può inviare solo SMS di allarme anziché videochiamate al 5 numeri memorizzati.

I file salvati in formato MPEG4 con risoluzione 640x480, possono essere visionati direttamente su PC, suddivisi per data e ore, estraendo la micro-SD dalla telecamera.

La telecamera sarà utilizzata esclusivamente per le finalità descritte nel presente regolamento e pertanto non sarà utilizzato il sistema di videochiamata o invio SMS di allarme azionamento telecamera. Sarà utilizzato esclusivamente l'invio di SMS per segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema compreso il livello scarso delle batterie.

Principali caratteristiche tecniche:

Alimentazione	12 Vcc
Telecamera	VGA, 640x480 pixel, obiettivo 6 mm
Sensibilità	6.8 V/lux.sec @15 fps (0.1 Lux)
Ingresso contatto allarme	1 N.C.
Uscite Relé	2 contatto N.C.
Registrazione immagini su allarme	internamente su micro-SD
Dimensioni	200x80x80 mm
Peso	300 gr
Uso	esterno/interno
Temperatura di funzionamento	da – 20° a + 50°
Messaggistica	riceve SMS per settaggi e invia SMS e MMS per allarme
Batteria	2200 mAh 330 h in stanby, 3 2 h in uso
Privacy	limite 20 numeri di chiamata
Riscaldatori	alim 12 Vdc interno interruttore termico
Protocollo di conformità 3G	3GPP rel. 99 ver 2004
UMTS	Uplink 1920 to 1980 MHz, Downlink 2110 to 2170 MHz
SIM/USIM richiesta	3V – 3.25 MHz Clock

ALLEGATO 4 (BIONAZ)

ELENCO DELLE POSSIBILI ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Posizione	Tipo	Descrizione
Isola ecologica Les Balmes	Mobile	Telecamera con modem UMTS integrato per videochiamate con supporto audio/video. Sensore VGA 640x480 pixel, risoluzione videochiamata 352x288.
Isola ecologica Les Dzovennoz	Mobile	Telecamera con modem UMTS integrato per videochiamate con supporto audio/video. Sensore VGA 640x480 pixel, risoluzione videochiamata 352x288.
Isola ecologica Plan de Veine	Mobile	Telecamera con modem UMTS integrato per videochiamate con supporto audio/video. Sensore VGA 640x480 pixel, risoluzione videochiamata 352x288.

ALLEGATO 5

PLANIMETRIA DELLE POSSIBILI ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Cartografia Bionaz - BI01-LES BALMES

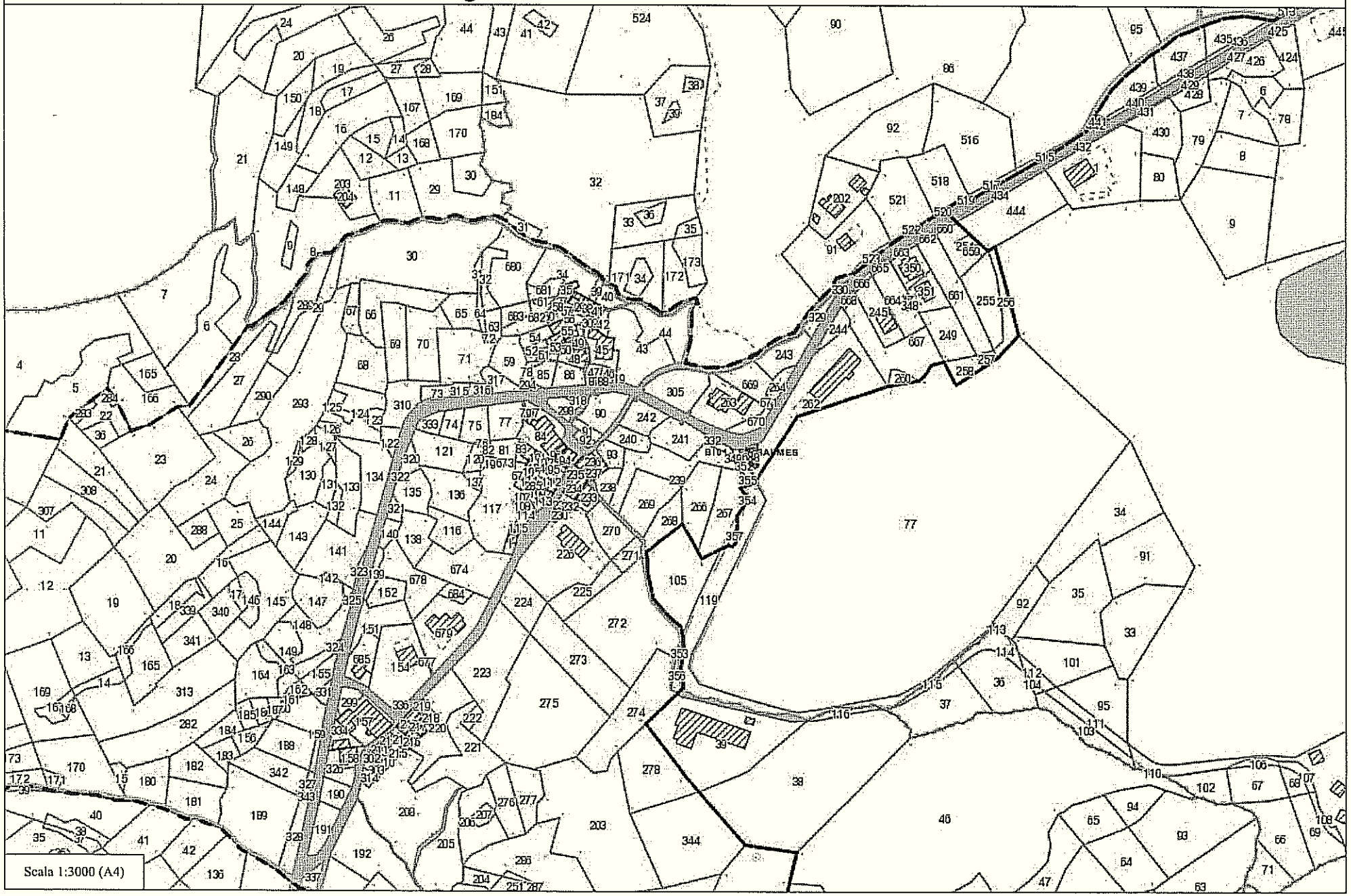

Cartografia Bionaz -BI02_LES_DZOVENNOZ

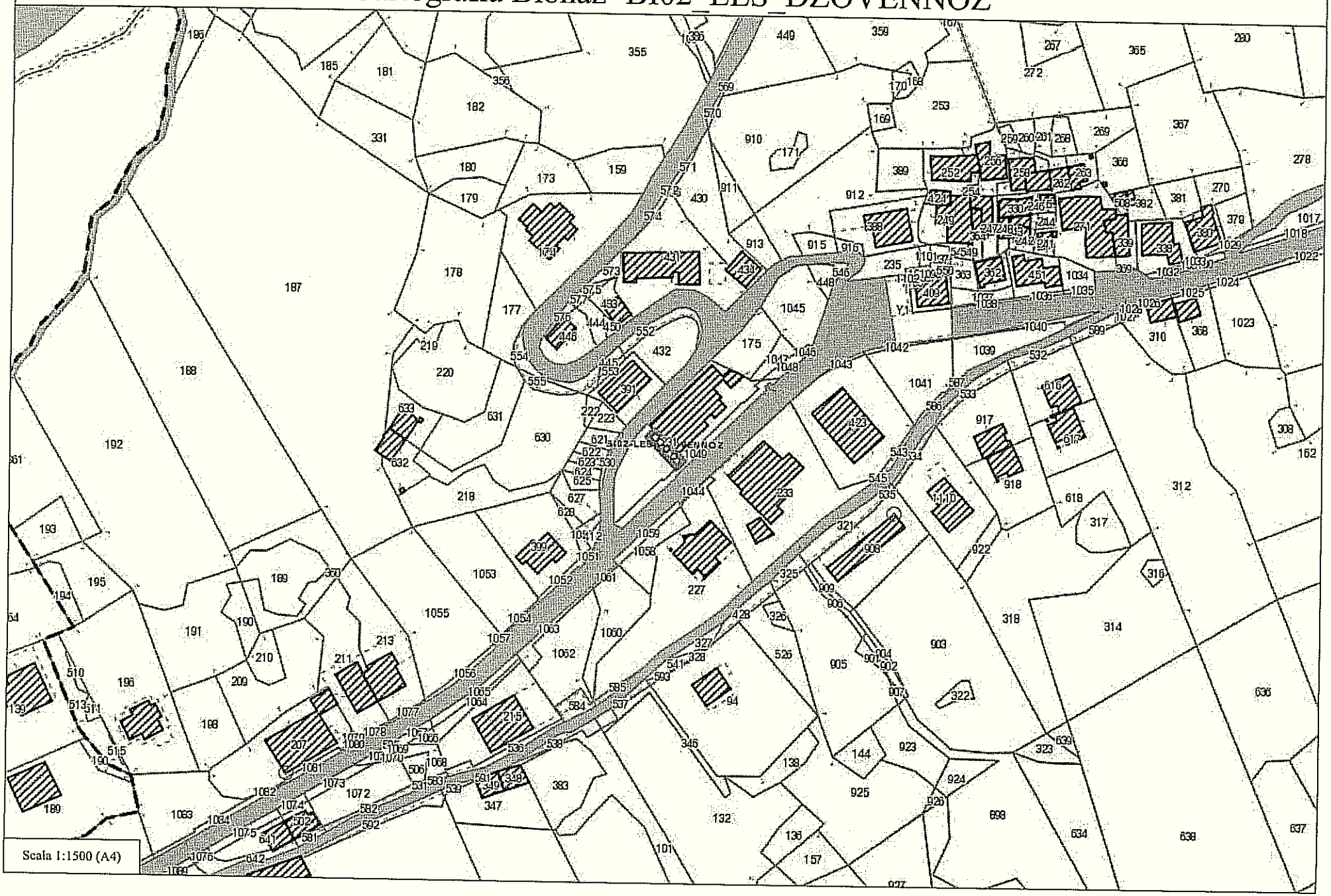
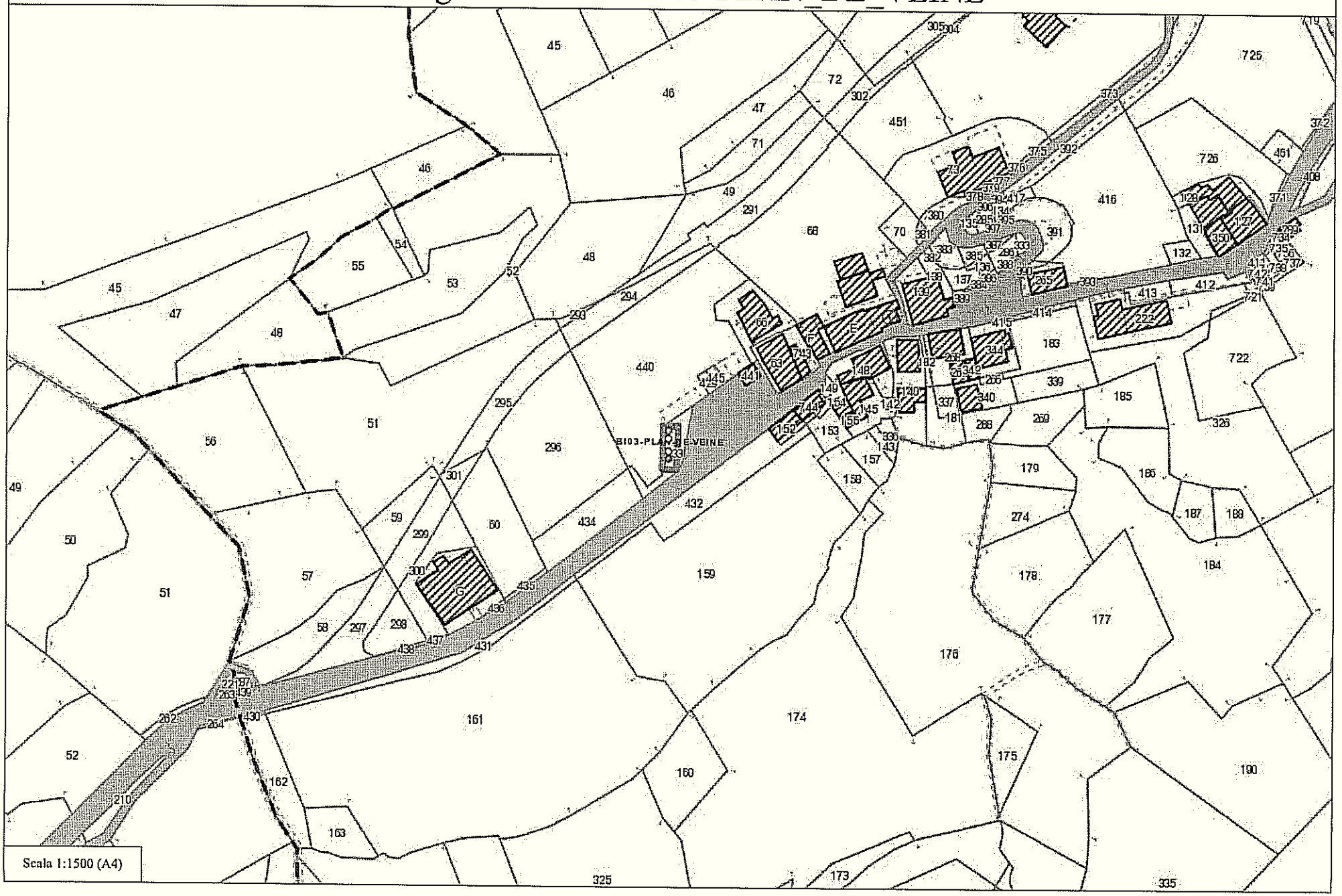
Cartografia Bionaz -BI03-PLAN_DE_VEINE